Agris
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIRETTIVA SPIN – OFF

(ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DG N° 87/09 DEL 18.5.2009

A) DIRETTIVA SUGLI SPIN-OFF 2

B) LO "SPIN-OFF" 2

ARTICOLO 1 4
Spin-off di AGRIS e spin-off con il sostegno di AGRIS 4

ARTICOLO 2 4
Obiettivi 4

ARTICOLO 3 4
Soci proponenti e altri partecipanti 4

ARTICOLO 4 5
Partecipazione di AGRIS 5

ARTICOLO 5 6
Autorizzazione all'utilizzo del logo 6

ARTICOLO 6 6
Partecipazione del personale di AGRIS agli spin-off 6

ARTICOLO 7 7
Proprietà intellettuale 7

ARTICOLO 8 7
Conflitto di interessi 7

ARTICOLO 9 7
Commissione spin-off di AGRIS 7

ARTICOLO 10 8
Procedura di costituzione dello spin-off 8

ARTICOLO 11 8
Permanenza all'interno delle strutture di AGRIS 8

ARTICOLO 12 8
Comunicazioni 8

ARTICOLO 13 8
Entrata in vigore 8

AGRIS Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy)

Sede Legale Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – fax 079 389450
Direzione Generale – Sede Amministrativa Sassari V.le Adua 2/c – tel 079 2831500 – fax 079 2831555

Il Direttore Generale

Sassari, 18 maggio 2009

A) DIRETTIVA SUGLI SPIN-OFF

Il valore aggiunto ed il vantaggio competitivo di un'impresa é determinato sempre più dalla quantità e dalla qualità della conoscenza introdotta nei processi produttivi e nei prodotti. Al contrario, il processo d'innovazione tecnologica è sempre meno frequentemente il risultato dell'attività di ricerca e sviluppo realizzate all'interno dell'impresa che, anzi sempre di più, fa ricorso all'acquisizione di tecnologie dall'esterno. In tale contesto, si sviluppa un mercato della conoscenza (soprattutto tecnologica), la quale assume un valore di mercato direttamente proporzionale alle relative potenzialità innovative espresse.

Agris Sardegna, fra i suoi fini istituzionali, ha quello di svolgere e promuovere la ricerca scientifica di base e applicata, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e il suo trasferimento al fine di contribuire all'accrescimento della competitività del sistema in cui opera. Diffondere e vendere i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto detto prima, rappresenta quindi un'importante opportunità.
In effetti, il passaggio, osservato nell'ultimo decennio, da un'economia prettamente industriale ad una più orientata all'informazione ed alla conoscenza ha fatto nascere diversi meccanismi di interazione e collegamento tra organismi di ricerca e aziende. Tutto questo è accaduto ponendo particolare attenzione ai processi di sfruttamento e trasferimento dei risultati della ricerca scientifica dagli organismi di ricerca alle imprese utilizzatrici.

B) LO "SPIN-OFF"

Sotto il profilo giuridico, in Italia, lo spin-off costituisce "una scissione parziale con enucleazione, in capo alla società scindenda, di elementi patrimoniali, prevalentemente immobiliari, con successivo trasferimento degli stessi verso una *subsidiary* di nuova costituzione o già costituita".

Lo strumento normativo più operativo e generale sull'argomento in questione è il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 sugli interventi in materia di supporto alla ricerca industriale. Tale decreto sancì l'apertura del processo di riordino strutturale delle istituzioni e degli strumenti della ricerca nonché segnò l'avvio della fase di programmazione che confluì nel Piano Nazionale della Ricerca, approvato nel dicembre 2000, e nelle "Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo" (aprile 2002).
Proprio le Linee Guida del 2002 partivano dalla constatazione che tra i punti di debolezza del nostro sistema nazionale di ricerca ve ne sono due in particolare: il debole interscambio esistente tra le tre reti nazionali di ricerca (Imprese, Università ed Enti Pubblici di Ricerca), ma soprattutto "lo squilibrio tra cultura accademica e capacità manageriale degli operatori pubblici nella conduzione di progetti di ricerca" compatibili con quelle che sono le esigenze delle imprese e del mercato.
In conseguenza di quanto detto, si è provato a definire precisi indirizzi strategici e priorità programmatiche per il futuro miranti soprattutto a stimolare, anche attraverso strumenti di finanza innovativa, la creazione e lo sviluppo di imprese basate su nuove tecnologie e sulla capacità di assimilare rapidamente le nuove

conoscenze. In particolare, obiettivo prioritario era quello di "promuovere, all'interno della categoria dei ricercatori pubblici, la crescita di nuova imprenditorialità, specie in settori ad alto contenuto tecnologico".

Vista l'importanza assunta dalla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, la stessa Commissione Europea si è pronunciata sul tema suggerendo strumenti tecnici utili a sostenere le nuove forme di imprenditorialità nonché fornendo ai singoli stati indicazioni operative quali: la costruzione di strumenti finanziari e servizi specifici per la creazione e lo sviluppo di imprese high-tech, miglioramenti dell'interfaccia tra sistema della ricerca e industria, il superamento di vincoli giuridici per la mobilità dei ricercatori e l'adozione di misure fiscali che incoraggino la ricerca e l'innovazione.

La Regione Sardegna, seppure in assenza di un quadro normativo proprio sull'argomento, si è dotata recentemente della Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" con la quale mira a promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna. In particolare l'art. 5 della legge riporta le azioni che la Regione Sardegna indica, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche presso le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sardegna. Fra queste, è opportuno ricordare quanto riportato alla lettera a) che recita "promuove l'avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza prodotta in Sardegna dalle università e dagli enti e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano una ricaduta economica ed occupazionale"; e alla lettera e) "sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di appositi strumenti informativi secondo il modello dei "liaison office".
In altre parole, la Regione Sardegna promuove l'avvio di iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza, fra queste possono essere senza dubbio individuate anche imprese spin-off, e contemporaneamente affronta il processo di nascita di queste nuove imprese sostenendo la creazione di strutture di interfaccia e di raccordo tra la ricerca scientifica e il territorio e strutture strategiche per le azioni di trasferimento tecnologico, sul modello dei "liaison office".

In questo contesto si rende necessario per Agris, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e data la necessità di procedere celermente alla costituzione di idonee strutture per il trasferimento tecnologico, dotarsi di una direttiva, di cui al testo allegato, che regoli le modalità di costituzione degli spin-off e che definisca i rapporti e il regime di autorizzazioni tra Agris, soci proponenti e altri partecipanti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pulina

ARTICOLO 1

Spin-off di AGRIS e spin-off con il sostegno di AGRIS

1. L'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, Agris Sardegna (di seguito denominata per brevità AGRIS) ha, fra le sue finalità, la promozione e il trasferimento della ricerca con particolare riguardo alla divulgazione dei risultati ottenuti alle imprese.

2. AGRIS, per le finalità di cui al precedente comma, favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, anche a mezzo della partecipazione diretta di proprio personale tecnico e di ricerca.

3. Sono definiti "spin-off di AGRIS" quelle società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali AGRIS partecipa in qualità di socio.

4. Sono definiti "spin-off con il sostegno di AGRIS" quelle società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali AGRIS non partecipa in qualità di socio, ma per le quali AGRIS potrà rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.

5. Le modalità di costituzione degli spin-off, la disciplina dei rapporti con AGRIS e il regime delle autorizzazioni di AGRIS sono regolati dalle disposizioni degli articoli successivi.

ARTICOLO 2

Obiettivi

La costituzione di spin-off ha come obiettivi:

a) il trasferimento e la valorizzazione economica delle conoscenze sviluppate nel corso della ricerca istituzionale favorendo il contatto tra AGRIS, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio;

b) la diffusione di nuove tecnologie aventi risvolti positivi sulla produzione agricola e industriale, sul benessere sociale e sull'attività del territorio;

c) la promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità fra i giovani ricercatori, attraverso la creazione di nuove attività di *business* originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca e l'assunzione di una funzione di indirizzo e di garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.

ARTICOLO 3

Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno spin-off di AGRIS può essere proposta esclusivamente da AGRIS, ovvero da uno o più ricercatori e/o dipendenti di AGRIS appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo, ovvero da titolari di assegni di ricerca, borse di studio e contratti di AGRIS.

2. I soggetti proponenti di uno spin-off di AGRIS devono assumere la qualità di socio o apportare il proprio impegno di lavoro, individuale o in concorso con altri dipendenti AGRIS, previa autorizzazione di cui al successivo art. 6, o esprimere entrambi le opzioni.

3. Nel caso di uno spin-off con il sostegno di AGRIS, il personale proponente deve assumere la qualità di socio; il personale che intende apportare il proprio impegno di lavoro, nello spin-off, deve presentare domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 6.

4. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale dello spin-off ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, diverso da quelli indicati al comma 1.

ARTICOLO 4

Partecipazione di AGRIS

1. Il presente articolo si applica alla sola ipotesi in cui AGRIS partecipi allo spin-off in qualità di socio.

2. La partecipazione di AGRIS nello spin-off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura e non potrà superare in linea di massima il 10% del capitale sociale, salvo che il Direttore Generale, nella veste di rappresentante legale di AGRIS, non disponga diversamente.

3. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà di AGRIS e dovrà assicurare alla Agenzia adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

   a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui AGRIS, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
   b) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare ad AGRIS la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio e di un sindaco nel caso sia previsto il collegio sindacale;
   c) la partecipazione di AGRIS nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali e resti limitata alla quota di partecipazione;
   d) la società di spin-off non eserciti attività di concorrenza con l'attività istituzionale di AGRIS.

4. I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con AGRIS adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a cinque anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, rinnovabili alla scadenza, i quali prevedano che:

   a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi da AGRIS debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali conseguenti aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione di AGRIS;
   b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
   c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione di AGRIS senza il preventivo consenso della stessa;
   d) la ripartizione dei proventi netti dell'attività di ricerca tra i soci.

5. Detti patti parasociali prevederanno, altresì, una opzione di vendita della partecipazione di AGRIS nello spin-off, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. L'importo sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off.

ARTICOLO 5

Autorizzazione all'utilizzo del logo

1. Agli spin-off di AGRIS è concesso l'utilizzo gratuito del logo di AGRIS sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con AGRIS contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza prevedrà, tra l'altro, che lo spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne AGRIS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. Qualora AGRIS cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

ARTICOLO 6

Partecipazione del personale di AGRIS agli spin-off

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off costituisce per AGRIS garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa di AGRIS. Pertanto, il personale di AGRIS che proponga l'attivazione di uno spin-off e che partecipi al capitale dello stesso deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off la propria quota di partecipazione allo stesso.

2. Il personale di ricerca, dipendente a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, proponente l'attivazione di uno spin-off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off automaticamente per ciascun anno per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 6.

3. Il personale tecnico amministrativo, dipendente a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, può essere autorizzato, secondo la procedura di cui al successivo comma 6, a svolgere a favore dello spin-off attività retribuita purché temporanea ed occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non necessita di autorizzazione da parte di AGRIS.

5. I titolari di assegni di ricerca, borse di studio e contratti di AGRIS possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita e non, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare svolgimento delle funzioni di ricerca, previo parere favorevole del diretto responsabile della loro ricerca, con contestuale dichiarazione di compatibilità con il rapporto in atto.

6. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali deve essere inviata al Direttore Generale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'incarico. L'autorizzazione deve essere sempre preventiva e non è mai possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria.
   L'Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, a seguito di verifica, ad opera della Commissione, dell'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali di AGRIS e le attività dello spin-off.

7. Lo spin-off è tenuto a comunicare ad AGRIS i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti di AGRIS, indicandone il titolo.

8. Le norme sulla partecipazione del personale del presente articolo si applicano sia agli spin-off di AGRIS, sia agli spin-off con il sostegno di AGRIS.

9. AGRIS provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 7

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin-off stesso.

ARTICOLO 8

Conflitto di interessi

1. Il dipendente di AGRIS che partecipa allo spin-off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello spin-off o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse di AGRIS.
2. Qualunque, eventuale, situazione di conflitto deve essere resa palese e comunicata ad AGRIS, pena l'esclusione dallo spin-off. Lo spin-off dovrà illustrare, con apposita relazione esplicativa indirizzata al Direttore Generale di AGRIS, le azioni specificamente adottate per contrastare il conflitto di interessi.
3. Agli amministratori dello spin-off è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.

ARTICOLO 9

Commissione spin-off di AGRIS

1. E' costituita, con apposita determinazione del Direttore Generale, la Commissione spin-off di AGRIS. La Commissione è composta di cinque membri. Ne fanno parte, quali membri permanenti, il Direttore Generale (o un Dirigente suo delegato), un Direttore di Dipartimento Scientifico indicato dal Direttore Generale (o un Dirigente suo delegato), il Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità (o un Dirigente suo delegato) e, quali membri non permanenti, due esperti individuati di volta in volta dai membri permanenti in funzione delle competenze tecniche necessarie per le valutazioni ad essa demandate. I Membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere rinnovati.
2. I compiti della Commissione sono la promozione ed il monitoraggio delle attività di spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.

Al fine di emanare il proprio parere la Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) istruire e valutare le domande per la costituzione di spin-off con particolare riferimento: alla qualità scientifica del progetto e alla sua fattibilità; alla composizione del capitale sociale; all'impegno dei proponenti; all'impegno e all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; agli elementi forniti dal *business plan*; agli altri profili di rilievo e alla coerenza della domanda;
b) valutare l'opportunità di partecipazione di AGRIS allo spin-off e, in caso positivo, la quota di partecipazione di AGRIS;
c) valutare la presenza delle condizioni per l'ammissione alla partecipazione previste dal presente regolamento;
d) valutare i possibili conflitti di interesse di cui al precedente art. 8;
e) valutare le proposte di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture e del personale di AGRIS nonché del contratto di licenza per l'uso del logo.

ARTICOLO 10

Procedura di costituzione dello spin-off

Il progetto di costituzione dello spin-off è sottoposto per iscritto al Direttore Generale di AGRIS che, su parere della Commissione spin-off di AGRIS, dovrà autorizzare la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta da AGRIS.
Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli spin-off tenuto da AGRIS.
Il Direttore Generale di AGRIS designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off riservato alla nomina di AGRIS. Tale rappresentante deve riferire al Comitato almeno uno volta all'anno sull'attività dello spin-off.

ARTICOLO 11

Permanenza all'interno delle strutture di AGRIS

1. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture di AGRIS non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, su parere della Commissione spin-off, di un ulteriore periodo massimo di tre anni, a condizioni da definirsi, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
2. I rapporti tra AGRIS e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.

La convenzione dovrà prevedere, a carico dello spin-off, la copertura assicurativa per danni a persone o cose.

ARTICOLO 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ad AGRIS previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto alla Direzione Generale di AGRIS e, per conoscenza, al Direttore di Dipartimento interessato.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

La presente direttiva, proposta dal Direttore Generale in qualità di rappresentante legale di AGRIS, entra in vigore alla data di approvazione della determinazione di attuazione del Direttore Generale e si applica esclusivamente alle proposte di società spin-off presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.